Gentile Associato,

anche quest’anno – secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionale e regionale – le aziende edili valdostane devono erogare ai loro dipendenti l’Evr (Elemento Variabile della retribuzione).

Prima di farlo, però, vi invitiamo a leggere le prossime righe, perché alcune aziende potrebbero poter non dover sostenere questo costo.

**1 - COS’E l’EVR E QUANTO COSTA**

L’Evr è un premio di produzione calcolato al 4 per cento sui minimi in vigore al 1° gennaio 2019: il suo costo è riportato sul sito internet dell’Ente Paritetico Edile della Regione Valle d’Aosta al link XXXXXXX. Si segnala che in data 12 marzo 2024 le parti sociali hanno provveduto alla verifica dei parametri di andamento del settore, che sono risultati tutti positivi (ALLEGATO 01, verbale di verifica).

L’Evr – di fatto un premio di produttività – deve essere liquidato per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato e per un massimo di dodici mesi. Questo premio presenta i requisiti minimi in materia di detassazione previsti dalle normative vigenti: per accedere alla tassazione agevolata (5%) è però necessario mettere in pratica la procedura che viene esplicata al punto 3 di questa mail.

**2 - CHI PUO’ NON PAGARE L’EVR**

Prima di pagare l’Evr, è però necessario che ogni impresa verifichi alcuni parametri aziendali, consistenti nel raffronto – con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale (triennio 2021, 2022 e 2023 contro triennio 2020, 2021 e 2022) – del valore dei seguenti parametri riferiti alla specifica situazione dell’impresa:

• ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;

• volume di affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali Iva dell’impresa stessa.

La verifica dei parametri aziendali ha come scopo quello di consentire alle imprese che presentano risultati involutivi di applicare l’Evr in misura ridotta, in presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo, oppure di non erogare il premio laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi.

Per avvalersi della possibilità di applicazione dell’Evr in misura ridotta, l’impresa dovrà adottare la seguente procedura:

• inviare un’autodichiarazione all’Ente Paritetico Edile della Regione Valle d’Aosta, alla Sezione Edile di Confindustria Valle d’Aosta e alla Rsu (dove costituita) utilizzando il fac-simile di lettera (ALLEGATO 02) e attestante il non raggiungimento di un parametro;

• la Sezione Edile di Confindustria Valle d’Aosta informerà con sollecitudine le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, attivando in caso di richiesta un confronto con le medesime per la verifica dell’autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione Iva nonché della documentazione dell’Ente Paritetico afferente le ore di lavoro denunciate.

Il confronto potrà essere effettuato con l’assistenza di un funzionario incaricato della Sezione Edile e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte delle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori dell’informativa. L’impresa è autorizzata ad applicare l’Evr in misura ridotta nel caso in cui sia stata accertata, nel corso del confronto, la ricorrenza delle condizioni contrattuali, ovvero quando siano esauriti i termini della procedura e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle organizzazioni sindacali.

Il mancato espletamento della procedura comporta l’obbligo per l’impresa di corrispondere l’Evr nella misura stabilita a livello territoriale.

Pertanto, in presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo ed esaurita la procedura sopra illustrata, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024 le imprese potranno erogare l’Evr nella misura ridotta del 2,6% dei minimi contrattuali in vigore al 1° gennaio 2019.

Nel caso in cui, dalle verifiche aziendali, entrambi i parametri risultassero negativi, l’impresa dovrà adottare la seguente procedura:

• inviare un’autodichiarazione all’Ente Paritetico Edile della Regione Valle d’Aosta, alla Sezione Edile di Confindustria Valle d’Aosta e alla Rsu (dove costituita) utilizzando il fac-simile di lettera (ALLEGATO 03) e attestante il non raggiungimento di entrambi i parametri;

• la Sezione Edile informerà con sollecitudine le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, attivando altresì in caso di richiesta un confronto con le medesime per la verifica dell’autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione Iva nonché della documentazione dell’Ente Paritetico afferente le ore di lavoro denunciate.

Anche in questo caso, il confronto potrà essere effettuato con l’assistenza di un funzionario incaricato dalla Sezione Edile e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte delle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori dell’informativa. L’impresa è autorizzata a non corrispondere l’Evr nel caso in cui sia stata accertata, nel corso del confronto, la ricorrenza delle condizioni contrattuali, ovvero quando siano esauriti i termini della procedura e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle organizzazioni sindacali.

Il mancato espletamento della suddetta procedura comporta l’obbligo per l’impresa di corrispondere l’Evr nella misura stabilita a livello territoriale.

**3 - COME EROGARE L’EVR CON TASSAZIONE AGEVOLATA**

Per usufruire della tassazione agevolata è necessario, prima dell’effettiva erogazione dell’Evr, procedere al deposito dell’accordo di verifica e determinazione dell’EVR del 12 marzo 2024 (ALLEGATO 01) attraverso il sito [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it/), osservando la seguente procedura:

* accedere con SPID o con le altre credenziali accettate;
* cliccare in alto a destra su **SERVIZI LAVORO**, venendo così reindirizzati al portale [servizi.lavoro.gov.it](http://servizi.lavoro.gov.it/);
* selezionare l’icona contraddistinta dalla voce **DEPOSITO CONTRATTI**;
* cliccare su **NUOVO DEPOSITO**.

A questo punto, i campi codice fiscale e denominazione risulteranno precompilati con i dati dell’azienda, che dovrà procedere inserendo:

* Tipologia soggetto: **AZIENDA**
* Livello contratto: **ACCORDO COLLETTIVO DI 2° LIVELLO**
* Data sottoscrizione contratto: **12 MARZO 2024**
* Tipologia contratto: **TERRITORIALE**
* Periodo di validità: **INIZIO 1° GENNAIO 2024 FINE 31 DICEMBRE 2024**
* ITL: AOSTA
* Titolo: **VERIFICA E DETERMINAZIONE EVR ANNO 2024**
* Occorrerà quindi allegare il verbale di accordo 12 marzo 2024 (allegato 01 alla presente mail).

Dopo aver salvato la pagina DATI DEPOSITO, occorre procedere con la compilazione della LISTA MOTIVAZIONI/INCENTIVI/AGEVOLAZIONI, evidenziando la casella **DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA’ EX ART.1, CO.188, DELLA L. 28 DICEMBRE 2015, N.208**.

Si passerà, infine, alla compilazione del QUADRO DPP, indicando:

* Beneficiari/Totale lavoratori: **il numero complessivo dei lavoratori a cui si riconosce l’Evr**;
* Premio/Stima del valore annuo medio pro capite del premio: **l’importo medio annuo del premio**;
* Premio/Anno: **2023**;
* Obiettivi: selezionare le caselle delle voci **PRODUTTIVITA’** e **QUALITA’**;
* Indicatori: selezionare la voce **21) ALTRO** e digitare **ORE DI LAVORO DENUNCIATE IN CASSA EDILE, VOLUME D’AFFARI IVA**;
* Misure: welfare aziendale **NO**; piano di partecipazione **NO**;
* Partecipazione agli utili dell’impresa: **NO**.